

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della TOSCANA

RICORSO IN MATERIA ELETTORALE

(art. 6 e 19 comma 4 L. TAR; art. 83/11 D.P.R. 570/1960;

art. 1 Decreto Legge n. 29 del 5 marzo 2010)

Il sottoscritto **Alfonso De Virgiliis**, nato a Roseto degli Abruzzi (Te) il 19.05.1938, e residente a Firenze Piazza Stazione 1 C.F. DVRLNS38E19F5850 in qualita' di candidato a Presidente della Giunta Regionale Toscana nelle imminenti elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 che si terranno per l'elezione del consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Claudia Moretti del foro di Firenze, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Borgo Pinti 75/r e al cui numero di fax, lo **055 2345709**, intende ricevere le comunicazioni

contro

la Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Palazzo Strozzi Sacrati,

e nei confronti

di tutti i restanti candidati a Presidente della Giunta regionale ossia:

di Faenzi Monica, nata a Grosseto, il 21/05/1965 in qualita' di candidato a presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata c/o il suo comitato elettorale in Grosseto Via Fiume 11;

di Palmisani Ilario, nato a Reggio Calabria il 10/09/1969, in qualita' di candidato a presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato c/o il suo comitato elettorale in Terranuova Bracciolini (AR), localita' Persignano, n. 120/c;

di Rossi Enrico, nato a Bientina, il 25/08/1958, in qualita' di candidato a presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato c/o il suo comitato elettorale in Pisa, Via Renato Fucini 34;

di Bosi Francesco, nato a Piacenza, il 7/4/1945, in qualita' di candidato a presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato c/o il suo comitato elettorale in Firenze, Via Guglielmo Massaia 10;

e anche nei confronti

All'Ufficio Elettorale Regionale della Regione Toscana, in persona del Dirigente Dott. Antonio Florida, presso la Regione Toscana, Direzione Generale della Presidenza Ufficio e Osservatorio elettorale regionale, in Firenze, Piazza dell'Unita' Italiana n. 1

PER L'ANNULLAMENTO E LA CORREZIONE

nei limiti di cui in ricorso, della/e determina/e e decisione di procedere alla stampa dei manifesti e delle schede e agli adempimenti previsti dall'art.7 legge regionale toscana n. 74/2004, escludendo la presenza del candidato alla Presidenza della Giunta Regionale Alfonso De Virgiliis nelle circoscrizioni dove non e' presente la lista provinciale recante il contrassegno Lista Marco Pannella, e nello specifico nelle circoscrizioni di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, di cui alla comunicazione n. Prot. AOO-GRT-PROT. 63060/A130 pervenuta al ricorrente a mezzo fax in data 5 marzo 2010 (doc. 1), nonche' pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Toscana (doc.1)

nonche'

di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso, data e numero ignoti, degli Uffici Centrali Circoscrizionali e dell'Ufficio Centrale Regionale, nonche' degli altri organi/uffici coinvolti nelle procedure elettorali di cui alla legge regionale Toscana n. 74/2004 e legge regionale toscana 25/2004 che parimenti che comporti l'esclusione della presenza del candidato alla Presidenza della Giunta Regionale Alfonso De Virgiliis dall'elenco e liste definitive con i relativi contrassegni predisposti per la stampa delle schede elettorali e nei manifesti destinate alle circoscrizioni dove non e' presente la lista provinciale recante il contrassegno Lista Marco Pannella, e nello specifico nelle circoscrizioni di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato,

ed in particolare

delle determinazioni e decisioni degli Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi delle Province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, che hanno proceduto alle operazioni di sorteggio per la determinazione dell'ordine dei candidati alla carica di presidente della Giunta regionale nonche' delle liste provinciali collegate, di cui alla comunicazione rinvenibile sul sito web istituzionale della Regione Toscana (doc 2)

* * * *

Premessa in fatto

1. Il Sig. Alfonso De Virgiliis ha ritualmente presentato la propria candidatura a Presidente della Giunta Regionale Toscana per le prossime elezioni amministrative che si terranno il prossimo 28 e 29 marzo 2010 previste per l'elezione del consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Toscana (doc. 3)
2. Detta candidatura e' stata accettata dagli uffici competenti in quanto sono stati ritenuti sussistenti tutti i requisiti di cui alla normativa (l.r. Toscana n. 25 del 2004 e l.r. Toscana 74 del 2004), come attestano i documenti allegati al presente ricorso (doc. 1 e 2)
3. Come previsto dalla normativa regionale, a sostegno della candidatura del ricorrente sono

state presentate in sei circoscrizioni (Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena docc. 4) e ammesse alla competizione elettorale le liste provinciali recante il contrassegno, su fondo giallo, sopra la dicitura “LISTA Marco PANNELLA” cerchio cornice blu con 12 stelline gialle all’interno della quale su fondo giallo dicitura in nero “Emma BONINO”, cerchio con elemento grafico di colore rosso e dicitura in rosso [www radicali . it](http://www.radicali.it) (d'ora in avanti Lista Marco Pannella).

4. In data 5 marzo 2010 il ricorrente veniva ufficialmente a conoscenza della decisione presa da parte degli Uffici circoscrizionali istituiti presso i Tribunali di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, di procedere al sorteggio previsto all'art. 7 comma 1 lettera a) l.r. n.74/2004, tramite lettura del comunicato apparso sul sito web istituzionale della Regione Toscana (doc. 2). Detta decisione, conseguente alla precedente decisione di non convocare il candidato per le operazioni di sorteggio da parte degli uffici circoscrizionali centrali presso i Tribunali delle indicate province, comportava l'esclusione del nominativo di Alfonso De Virgiliis dalle liste definitive dei candidati a Presidente della Giunta Regionale predisposte per la stampa delle schede elettorali e dei manifesti.
5. Procedeva, pertanto, a diffidare gli uffici regionali competenti alle suddette operazioni elettorali affinché procedessero alla stampa delle schede elettorali e dei manifesti con l'indicazione del proprio nominativo in tutte le schede elettorali e in tutti i manifesti, ossia in tutte le circoscrizioni ove si svolgeranno le competizioni elettorali p.v., e affinché non procedessero all'inserimento solo in quelle ove presente la Lista Marco Pannella (doc. 5).
6. Rispondeva in tarda serata del 5 marzo 2010, alla Regione Toscana, con atto a firma del Dott. Antonio Floridia, dirigente dell'Ufficio elettorale regionale (doc 1), che non avrebbero aderito alle richieste di cui alla diffida, e che invece avrebbero proceduto “alla stampa dei manifesti e delle schede nei modi stabiliti dagli uffici circoscrizionali istituiti presso i Tribunali nonché dall'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze”, ossia, confermando e avallando la su menzionata esclusione, già disposta in precedenza.

Diritto

Questioni pregiudiziali e preliminari

Al solo fine di dissipare dubbi sull'ammissibilità del presente ricorso, per mero scrupolo si spendono poche righe sull'impugnabilità delle determinazioni di cui al presente gravame.

Questa difesa conosce quell'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ammette la possibilità di impugnare le determinazioni relative agli atti del procedimento e delle operazioni elettorali solo successivamente alla proclamazione degli eletti, *dies a quo* per il computo dei trenta giorni

previsti per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ma e' altresì vero che vi sono importanti argomentazioni che spingono a sostenere la tesi dell'ammissibilità dell'immediato vaglio e intervento (e dunque prima ancora all'ammissibilità del ricorso) in merito alle operazioni e determine elettorali endoprocedimentali dell'amministrazione, che siano direttamente e immediatamente lesive dell'interesse del candidato, come quelle ad oggetto del presente ricorso.

In primo luogo, infatti, appare indubbia **l'immediata lesività** - nonché **l'attualità del proprio interesse ad agire** -, della determinazione dell'amministrazione in merito all'esclusione del nominativo del ricorrente nelle schede e manifesti elettorali di ben quattro circoscrizioni su dieci.

Se si affrontassero le elezioni prossime venture con il materiale (schede e manifesti) attualmente in procinto di esser stampato, si sottrarrebbe, infatti, al candidato De Virgiliis voti che non saranno successivamente mai rinvenibili in quanto non espressi -ne' potuti esprimere - dagli elettori delle circoscrizioni ove il suo nome non appare. Con l'ovvia conseguenza che, in caso di accoglimento "postumo" del ricorso si dovrebbe procedere a nuove elezioni, pena il grave pregiudizio economico pubblico, con conseguenze, anche risarcitorie, a carico dei soggetti coinvolti nelle procedure elettorali.

Il pregiudizio, a ben vedere, avrebbe di tutta la collettività'. Prima di tutto un pregiudizio alla correttezza e sincerità del risultato elettorale. E' evidente, infatti, che una siffatta competizione sarebbe falsata, non solo in quanto il candidato ricorrente sarebbe esposto ad un minor elettorato attivo, e dunque ad una potenziale riduzione del proprio consenso elettorale, ma perché, va da se' che la partecipazione di un minor numero di candidati, altera necessariamente e proporzionalmente le possibilità di successo per le altre candidature in lizza.

Diversamente se, si definisse la questione di diritto oggi proposta a sostegno del presente ricorso, **prima della votazione**. In tal caso, qualsiasi sia poi la decisione nel merito, la legittimità della votazione sarà salva.

In tal senso si sono, del resto, rientate le pronunce della V sezione del Consiglio di Stato (21 ottobre 1998 n. 528; 15 marzo 2001 n. 1521; 3 novembre 2001 n. 5695; 18 marzo 2002, n. 1565), e la recentissima sentenza del Tar Lombardia dello scorso 5 marzo, nel caso dell'esclusione della lista del candidato Formigoni alla Presidenza della giunta regionale della regione Lombardia.

In secondo luogo, a riprova dell'esigenza e dell'urgenza su citata che impone l'ammissibilità dell'impugnativa anche in fase preelettorale, occorre rilevare che con legge delega n. 69 del 18.6.2009 il legislatore si e' posto l'obiettivo di razionalizzare le norme in materia di contenzioso amministrativo affinché si disciplini un procedimento in camera di consiglio che definisca in tempi congrui alle procedure elettorali le fasi attinenti alla definizione delle liste e candidature, entro le

date fissate per le elezioni.

In terzo luogo, occorre altresì richiamare il decreto legge n. 29 del 5 marzo 2010, con il quale si è provveduto ad interpretare alcuni passaggi della normativa quadro nazionale in materia di procedure e operazioni elettorali. Orbene, all'articolo 1 comma 3 si stabilisce la possibilità di **“impugnare immediatamente” mediante ricorso al Giudice amministrativo** le decisioni dell'Ufficio Centrale regionale con cui si escludono liste o candidati singoli, sciogliendo così i residui dubbi sull'ammissibilità del ricorso in fase endoprocedimentale.

Ne' potrebbe accogliersi l'eventuale contestazione sulla diversa e particolare natura e/o provenienza della determina impugnata dall'odierno ricorrente, ossia che essa non coincida con vere e proprie “decisioni di esclusione”, di cui alla precedente fase, ossia quella relativa all'ammissibilità della presentazione della candidatura, già terminata. Invero, il candidato De Virgiliis **è stato già ammesso** alla competizione elettorale, così come le liste Marco Pannella presentate nelle sei circoscrizioni. Ciò non di meno, la sua doglianza deve essere dichiarata ammissibile, non solo per le regole generali sul contenzioso in materia elettorale (art. 6 e 19 comma 4 L. TAR; art. 83/11 D.P.R. 570/1960), ma anche per il dettato del decreto legge su citato. All' art. 1 comma 4, infatti, si legge: *“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

Nel merito

Motivo del ricorso

Erronea e/o falsa applicazione delle Leggi regionali della Regione Toscana n. 25 del 2004 e n. 74 del 2004 relative alle procedure ed operazioni elettorali, abnormità incompetenza e/o carenza di potere, illogicità e incoerenza con altro atto del procedimento.

Le ragioni che hanno portato all'esclusione del nominativo del candidato ricorrente dalla rosa dei nomi presenti fra i candidati a Presidente della Giunta Regionale della Toscana nelle quattro circoscrizioni non si è presentata la lista di collegamento, nel caso la Lista Marco Pannella, affondano in una scorretta e illegittima interpretazione delle norme che regolano la candidatura di liste e singoli rispettivamente alle cariche di consiglieri regionali e di presidente della Regione. **Dalla ricostruzione dell' Ufficio Regionale Elettorale (doc.1), così come anche dalle decisioni assunte dall'amministrazione in merito, infatti, emerge con evidenza la confusione e la illegittima sovrapposizione di piani in merito ai distinti passaggi e alle diverse fasi del procedimento amministrativo elettorale.**

Ritiene infatti l'Ufficio che, stante le norme che prevedono il collegamento fra le liste presentate

alle singole circoscrizioni e la candidatura del singolo a presidente della Giunta, *non possa che evincersi la naturale decadenza dalla candidatura stessa nelle circoscrizioni ove le liste in questione non siano state presentate*. Ma così non è'.

Dette norme richiamate, e in particolare il combinato degli artt.:

- 8 comma 2 l.r. 25/2004 (norma che prevede **il collegamento** della lista provinciale che si intende presentare ad un candidato Presidente della Giunta;
- 8 comma 6 l.r. 25/2004 (norma che prevede il collegamento con il **medesimo candidato** a Presidente della Giunta in caso di presentazione di liste provinciali contrassegnate da un **medesimo simbolo** in più circoscrizioni elettorali);
- artt. 11, comma 1 lett. b), 12 comma 5 che prevedono la **convergenza reciproca** delle dichiarazioni di collegamento tra ciascun gruppo di liste presentate ed un candidato presidente.

regolano la fase relativa unicamente alla presentazione e ammissione delle liste provinciali e delle candidature a Presidente della Giunta. Non anche la fase, quale quella ove si sono determinati gli uffici competenti e per cui è' oggi causa, **successive e conseguenti**, ad essa.

Invero, il giudizio di ammissione delle liste contrassegnate come Lista Marco Pannella nelle sei circoscrizioni, nonché' l'ammessa candidatura (con i crismi di legge) di Alfonso De Virgiliis, è' già stato felicemente effettuato dagli organi preposti, che hanno proprio dato attuazione alle disposizioni citate. **La fase preliminare in questione si è' conclusa con i giudizi suddetti e con lo spirare dei termini previsti per le eventuali impugnazioni. Ciò' è' inequivocabilmente chiaro dalla lettura dell'art. 7 legge regione toscana 74 del 2004**, nel quale si disciplina la fase immediatamente successiva che, appunto, è' quella di cui alle operazioni ivi indicate alle lettere a), b) e c).

Ma allora a ben vedere le decisioni impugnate comportano a posteriori la **decadenza parziale** della candidatura del ricorrente, appunto in quattro su dieci circoscrizioni, e con ciò' introducendo un ulteriore e successivo impedimento alla candidatura non previsto dalla legge, e pertanto violandone il dettato e lo spirito.

E' evidente infatti che l'assenza di requisiti per la candidabilità alla presidenza, deve essere espressamente e tassativamente prevista per legge. Per cui, se un candidato ha ottenuto l'ammissione come il ricorrente, ciò' comprova e conferma la presenza di tutti i requisiti richiesti (tanto da essere accettato), è evidente che non potrà essere *poi* escluso dalla competizione elettorale, sulla base della mancanza di un requisito **argomentato in via interpretativa**.

Va da sé, inoltre, che l'esclusione di un candidato presidente possa essere totale (cioè dalle elezioni

tout court) o parziale (cioè da alcune sole circoscrizioni elettorali provinciali). Ma anche un'esclusione parziale, al pari di quella totale, deve, tuttavia, essere stabilita in forza di una espressa norma di legge e non certo in base ad una mera argomentazione interpretativa.

La legge regionale prevede espressamente quale sia il (invero l'unico) limite alla candidabilità alla presidenza, in relazione alla assenza/presenza delle liste provinciali: tale limite è quello per cui almeno una delle liste collegate al presidente debba essere presente in più della metà (sei nel caso toscano) delle circoscrizioni provinciali. Si tratta dell'art. 6, commi 1 e 2, L.r. 74/04.

In merito, dunque, alle decisioni impugnate, occorre allora chiedersi se possano esistere altri e non espressi limiti alla candidabilità, che comportino l'esclusione totale o parziale di un candidato alla carica di presidente della Regione, che è carica elettiva a suffragio universale e diretto. In particolare, se possano esistere limiti non espressamente stabiliti, ma deducibili in via argomentativa.

Riteniamo che ciò non possa accadere nell'ermeneutica elettorale, e che, semmai debba prevalere una lettura orientata al *favor electionis in relazione agli artt. 1 e 48 della Costituzione*, secondo quanto richiamato anche nel recente decreto legge n. 29 del 5 marzo 2010.

Il legislatore regionale, se avesse diversamente voluto, avrebbe dovuto espressamente prevedere che il candidato alla presidenza -sebbene ammesso alla competizione- non possa essere votato (dunque, candidato) nelle circoscrizioni che non prevedono la presenza di liste collegate. **Invero, nel citare le molte norme a sostegno della propria tesi, l'Ufficio Elettorale regionale non ne individua neppure una che preveda espressamente che il candidato possa essere tale solamente nelle circoscrizioni in cui la/e lista/e collegata/e sia presente.** Le norme cui l'ufficio si riferisce, infatti, non introducono affatto limiti alla candidabilità, in riferimento alla presenza/assenza delle liste nelle circoscrizioni, sono -bensì- tutte riferite alla necessità del collegamento lista/candidato presidente. Tale collegamento è, però, pacifico ed il candidato ricorrente non è incorso nella violazione di nessuna delle norme citate dall'ufficio elettorale (non l'art. 8, comma 2; non il comma 6; non il 5; non l'art. 11, comma 1, lett. B; non il 12, comma 5); in altre parole, ha rispettato tutte quelle norme che disciplinano il collegamento lista/candidato presidente (proprio per questo, è stato ammesso).

L'errore dell'ufficio è di prospettiva: la lista provinciale, in quanto tale, non può essere votata nella circoscrizione in cui non è stata presentata (o ammessa). La lista provinciale, invero, deve -a livello provinciale- essere sostenuta da un certo numero di sottoscrizioni e -sempre a livello provinciale- deve e può essere votata. Il candidato alla presidenza, al contrario, presenta la candidatura all'Ufficio Centrale e non in ogni ufficio circoscrizionale provinciale, proprio perché deve e può essere votato da *tutti gli iscritti in tutte le circoscrizioni* (art. 14 comma 3: "...nel

complesso delle circoscrizioni...”), ovvero a livello regionale e non provinciale. Solo erroneamente traslando l'elezione del presidente ad un livello (improprio) circoscrizionale, si può pensare che i limiti alle liste provinciali collegate, implicino anche limiti alla possibilità di votare il presidente. Dedurre, da questo errore di prospettiva, l'esistenza di un limite alla possibilità di esser votato in tutte le circoscrizioni, da parte di un candidato nella stessa posizione dei De Virgiliis, oltre che essere deduzione errata e ingiustificatamente punitiva, è deduzione fondata su un'interpretazione *“additiva”* della legge, ovvero un'interpretazione che -inammissibilmente- aggiunge un limite non espressamente previsto dal legislatore regionale alla candidabilità alla presidenza.

Ne' puo', in senso contrario a quanto sin qui detto, legittimamente invocarsi il richiamo previsto all'art. 13 della legge regionale toscana 25/2004, in merito alla descrizione esemplificativa delle schede elettorali. In primo luogo perche' si tratta evidentemente di una descrizione volta a chiarire lo schema grafico ove vengono inserite le liste, i nomi e i candidati alla presidenza. In secondo luogo, tale articolo non pare dettare alcuna preclusione in merito alla posizione nella scheda elettorale di un rettangolo che al suo interno contenga, a propria volta, unicamente il nome del candidato a presidente, spostato sulla destra. Del resto, non si puo' certo argomentare tramite lo schema grafico in questione, allegato, si ripete, a mero titolo esemplificativo, un ulteriore requisito alla candidatura non previsto dalla legge. O peggio ancora, dedurre in via argomentativa uno per l'esclusione!

Infine, escludono la praticabilità dell'interpretazione che ha guidato l'amministrazione alle decisioni oggi impugnate, le paradossali conseguenze della stessa sulla sincerità del voto espresso dagli elettori.

In primis, la *discriminazioni tra liste* che, parimenti, non siano state ammesse in tutte le circoscrizioni: quelle che appoggiano un candidato presidente appoggiato anche da altre liste (presenti ovunque), consentiranno ai propri elettori di votare comunque il loro candidato presidente; quelle nella posizione della lista Marco Pannella, invece, no.

Non solo, ma con legge la regione Toscana ha scelto e voluto il sistema elettorale del Presidente della Giunta a **suffragio diretto**, e per la quale – non a caso - ha altresì previsto, all'art. 14 l.r. 25/2004, il **voto disgiunto**:

“Ciascun elettore puo' esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.

Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno della scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del Candidato Presidente a quella lista collegato.

E' eletto Presidente della Giunta regionale il candidato presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi."

Il dato letterale e il significato della norma sono chiari: il sistema elettorale scelto offre la possibilita' di indirizzare il consenso elettorale in modo distinto e autonomo. E cio' anche accettando, in termini di stabilita' politica e di maggioranza stabile, anche l'eventuale non corrispondenza e coincidenza degli equilibri e delle forze politiche che sostengono rispettivamente il candidato presidente e le liste dei consiglieri. **Si puo' scegliere il proprio candidato presidente e, parimenti, l'avversa sua lista.** Se davvero allora, il legislatore avesse inteso coniugare le vicende della lista provinciale al candidato presidente in modo inscindibile, per dar attuazione alle norme - richiamate nella comunicazione dell'ufficio elettorale – di cui alla legge 2 luglio 2004 n. 165, avrebbe disciplinato il voto disgiunto diversamente. Lo avrebbe, ad esempio, contemplato limitatamente alle liste che appoggiano il medesimo candidato. Ma cosi' non e'.

Non solo, ma un ulteriore dato letterale rafforza l'autonomia dei voti espressi dagli elettori in merito ai candidati presidenti: la norma citata prevede l'elezione a presidente che ottiene la maggioranza dei voti *"nel complesso delle circoscrizioni"*. *Non gia', in quelle ove e' presentato, bensì in tutte.* E cosi' non puo' non essere.

Accogliendo l'interpretazione della normativa che supporta gli atti impugnati, si giungerebbe all'ulteriore paradosso: gli elettori si troveranno a votare il presidente della propria regione senza l'intera rosa dei nomi dei candidati in lizza. Ovvero sia potrebbero paradossalmente non sapere (perche' non presente sulla scheda o sui manifesti) chi sono i candidati; oppure, vulnus ancor piu' grave, sapere della presenza di un candidato presidente sul quale vorrebbero esprimere il voto (ripetiamo disgiunto e a suffragio diretto) e non possono farlo perche' residenti a Prato e non a Firenze!

Sulla istanza di sospensiva

Si chiede un'immediata pronuncia inaudita altera parte che consenta di bloccare se possibile oggi stesso e comunque nelle prossime 24 ore la messa in stampa del materiale di cui all'art. 7 della legge n. 74/2004. Questa difesa e' consapevole dell' eccezionalita' del mezzo cautelare utilizzato senza l'audizione della controparte e dei controinteressati, ma nel caso di specie si tratta di fatto di disporre quel "rinvio", quella sospensione che da sola consentirebbe di non procedere ad operazioni previste proprio in queste ore, che poi, in caso di accoglimento del ricorso, dovrebbero esser annullate. Si tratta di operazioni peraltro di non poco rilievo e dispendio economico per la collettivita', evitabile per il solo disporre un immediato arresto, quanto meno fino all'udienza in

camera di consiglio di discussione dell'istanza cautelare.

E' infatti evidente che l'attuale procedura, seppur accelerata in quanto speciale per i ricorsi in materia elettorale, non consente nel caso di specie di utilizzare una sospensiva utile attendendo l'udienza all'uopo fissata. Per quanto celere, il decreto di fissazione dell'udienza imporrebbe comunque il tempo fisiologico di notifica. Nelle more dell'udienza avremmo gia' vanificato l'obiettivo della tutela cautelare richiesta, e, anche in caso di accoglimento della sospensiva stessa, si dovrebbe procedere alla distruzione di numerose (quattro decimi per l'esattezza) schede e manifesti, per poi procedere a nuova stampa corretta. Cio' inutilmente e con danno economico a carico della collettivita'.

Dunque, nell'augurarsi la definizione celere nel merito, anche con decisione semplificata, chiediamo l'immediato accoglimento della richiesta di sospensiva delle determinazioni impugnate, nella modalita' piu' attinente alle procedure elettorali in corso.

P.Q.M.

Il sottoscritto Alfonso De Virgiliis, nato a Roseto degli Abruzzi (Te) il 19.05.1938, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede all'Ill.mo Tribunale adito voglia:

In via cautelare

- con provvedimento immediato inaudita altera parte, ovvero in ipotesi previa fissazione di udienza per la discussione dell'istanza di sospensione qui svolta, ordini alla Regione e agli uffici regionali preposti l'immediata sospensione delle decisioni impugnate, e la correzione e modifica del materiale di cui all'art. 7 della legge n. 74/2004 lett. b) (manifesti e schede elettorali) con la presenza, fra i nomi dei candidati a Presidente della Giunta Regionale, del nome del ricorrente in tutte le dieci circoscrizioni della Regione, previe nuove e corrette operazioni di sorteggio di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

Nel merito

- in accoglimento delle tesi di cui in narrativa, annullare le determine e decisioni impugnate nella parte in cui dispongono l'esclusione del nome del candidato Presidente Alfonso De virgiliis dall'elenco dei candidati Presidenti presenti nelle schede elettorali e manifesti predisposti per le circoscrizioni ove non e' presente la lista Marco Pannella, e in particolare nelle circoscrizioni di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato e per l'effetto ordinare la modifica e correzione del disegno grafico della relativa stampa affinche' tutte le schede elettorali e i manifesti di tutte le circoscrizioni identicamente contengano tutti i nomi del candidati alla Presidenza della Giunta,

indipendentemente dalla sussistenza o meno, nella circoscrizione di una o piu' liste ad elli collegate.

Con vittoria di diritti, spese e onorari

Firenze, 8 marzo 2010

Avv. Claudia Moretti

Alfonso del Virgiliis

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente causa è esente da contributo unificato, in quanto trattasi di giudizio già esente secondo la previsione legislativa e, in particolare, ai sensi dell' art. 19 comma 4 L. 1034/1971.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Fax inviato dall'Ufficio Elettorale Regionale al candidato Alfonso De Virgiliis in tarda serata del 5 marzo, e relativa notizia nel sito web della regione Toscana.
2. Pagina tratta dal sito web istituzionale della Regione Toscana apparsa il 5 marzo 2010
3. Presentazione della candidatura a Presidente di Alfonso De Virgiliis
4. Verballi di ammissione della lista Marco Pannella in sei circoscrizioni
5. Diffida del De Virgiliis all'Ufficio Centrale Regionale e all'Ufficio Elettorale Regionale.

Mandato

Il sottoscritto Alfonso De Virgiliis, nato a Roseto degli Abruzzi (Te) il 19.05.1938, residente a Firenze Piazza Stazione 1 C.F. DVRLNS38E19F5850, in qualita' di candidato a Presidente della Giunta Regionale Toscana nelle imminenti elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 che si terranno per l'elezione del consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Toscana conferisce mandato all' avv. Claudia Moretti del foro di Firenze, con studio in Firenze, Borgo Pinti 75/R, conferendo alla stessa ogni piu' ampia facolta' di legge, compresa quella di farsi sostituire in udienza, rinunciare agli atti, transigere e conciliare la causa, riscuotere somme, impugnare successivi provvedimenti connessi al presente giudizio depositando motivi aggiunti e motivi nuovi, in ogni fase e grado del presente giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio delle stesse, in Firenze, Borgo Pinti 75/R, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni, al numero di fax 055 2345709.

La presente procura e' conferita anche ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196 del 2003 dichiarando di essere stato edotto sulle modalita' e finalita' di utilizzazione dei dati e prestando ai delegati ampio consenso al trattamento degli stessi.

Alfonso De Virgiliis

e' autentica

Avv. Claudia Moretti

